



Scannerizzami per
scaricare il file pdf

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILI
Capitaneria di porto di Gela

ORDINANZA N. 04/2022

UTILIZZO COMMERCIALE UNITA' DA DIPORTO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gela:

- VISTA** La legge 08/07/2003 n. 172, recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" nonché il Decreto Legislativo 18/07/2005 n. 171 recante "Codice della Nautica da Diporto e l'attuazione della Direttiva 2003/44/CE", emanato a norma dell'articolo 6 della predetta legge;
- VISTO** la propria ordinanza n. 24 del 30.05.2008 avente per oggetto "Locazione e noleggio natanti da diporto";
- CONSIDERATA** la necessità di apportare integrazioni e/o modifiche alla predetta disciplina al fine di conformare la stessa alle disposizioni innovative sopracitate ed in particolare l'articolo 27 , comma 6 del Codice della nautica da diporto nella parte in cui demanda alla competente Autorità Marittima la regolamentazione della locazione ed il noleggio dei natanti per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'uso dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per quanto riguarda le modalità della loro condotta;
- VISTA** la legge 11 Febbraio 1971 n. 50 e successive modifiche, nonché il D.P.R. n. 431 del 09/10/1997 recante "Regolamento sulle patenti nautiche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che le attività di noleggio e locazione dei natanti sono attività da disciplinare al fine di garantire la privata e pubblica incolumità, nonché la salvaguardia della vita umana in mare;
- RITENUTO** necessario disciplinare l'utilizzo delle unità e stabilire prescrizioni utili al regolare svolgimento delle attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto ai fini della salvaguardia delle persone impegnate in attività balneari o ricreative e della pubblica incolumità degli utenti di detti servizi, senza

pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

- VISTI** gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa in materia.

ORDINA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 (ambito di applicazione)

Il presente Regolamento si applica, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.Lgs n.171/2005 e ss. mm. ed ii., ai natanti da diporto, compresi i natanti da spiaggia e gli apparecchi denominati *seabob*, utilizzati per le seguenti attività commerciali nell'ambito del Compartimento Marittimo di Gela:

- a) locazione e/o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- b) appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo.

La presente ordinanza esula dall'ambito di applicazione di tutto quanto concerne il trasporto passeggeri, nonché l'uso commerciale delle imbarcazioni e navi da diporto, nonché il loro eventuale "noleggio occasionale", per le quali si fa rimando alle pertinenti norme del codice della navigazione e del codice della nautica da diporto.

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste nel Codice della Nautica da Diporto, dal relativo regolamento di esecuzione e dalle altre norme speciali, riguardanti l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto ovvero dei natanti da diporto in genere.

Articolo 2 (definizioni)

Ai fini della presente Ordinanza, nel fare specifico riferimento alle definizioni fornite dalla vigente normativa e, principalmente quelle contenute nel Decreto Legislativo 18/07/2005, 171 (Codice della Nautica da diporto) nonché nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146 e ss.mm. ii., si intende per:

- a. ***unità da diporto***: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b. ***imbarcazione da diporto***: ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;
- c. ***natante da diporto***: si intende ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza

pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;

- d. **moto d'acqua:** si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- e. **JetLev Flyer e similari:** natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione, permettendo all'utilizzatore mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza;
- f. **Flyboard e similari:** apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua, con lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.
- g. **uso commerciale unità da diporto:** ogni unità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm. e ii.;
- h. **navigazione da diporto:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro;

Ne deriva che non è consentito il trasporto di persone o merci con unità da diporto adibite ai predetti usi commerciali;
- i. **locazione:** il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento di un'unità da diporto, per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata il conduttore/locatario esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; quindi, il conduttore/locatario che sottoscrive il contratto, in quanto tale, è responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alle manovre;
- j. **noleggio:** il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) una unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente);
- k. **noleggio occasionale:** l'attività di cui articolo 49 bis del D.Lgs.18/07/2005, n. 171, come integrato dalla legge 24 marzo 2012 n.27;
- l. **natanti da spiaggia:** i natanti di cui all'art. 27 — comma 3 — lett. c) del Codice della Nautica di Diporto, ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte

dei bagnanti. In particolare essi sono i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, kajak, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;

- m. **passaggero**: qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad un anno.

Art. 3

(dichiarazione inizio attività)

1. Le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono esercitare l'attività commerciale dei natanti da diporto di cui all'articolo 1, devono presentare annualmente, ovvero almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, alla Capitaneria di porto di Gela, apposita dichiarazione di inizio attività in duplice copia ed in carta semplice, utilizzando il modello in **Allegato "A"**.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
 - b. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio;
 - c. per ogni natante, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le informazioni da indicare utilizzando l'**Allegato "B"** del presente Regolamento. La stessa dichiarazione dovrà essere prodotta altresì per ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nel predetto Allegato B;
 - d. dichiarazione unità di salvataggio dedicata, da predisporre secondo l'**Allegato "C"**;
 - e. copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi;
 - f. copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità;
 - g. copia del certificato di uso motore/dichiarazione di potenza;
 - h. copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88 all. XI;
 - i. lista dei nominativi dei conduttori impiegati a contratto con gli estremi della patente nautica in possesso, nonché copia del Brevetto di Assistente ai Bagnanti rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (SNS), dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), dalla Federazione Italiana di salvamento Acquatico (FISA), ovvero iscrizione alla gente di Mare di prima o terza categoria.
3. Una copia della comunicazione di inizio attività di cui al precedente comma 1 sarà debitamente restituita all'interessato con il visto della Capitaneria di porto di Gela. L'Autorità Marittima annoterà su un apposito registro la comunicazione di inizio attività che vale quale autorizzazione all'esercizio. In caso di uso improprio dell'attività di locazione/noleggio la comunicazione/autorizzazione decadrà di efficacia, con provvedimento motivato che sarà conseguentemente adottato dall'Autorità Marittima.
4. Le imprese sono altresì tenute a comunicare a questo Comando ogni eventuale variazione,

ovvero la cessazione dell'attività, entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi, eccezion fatta per la lista dei nominativi dei conduttori di cui al successivo punto 4, lettera i), la cui variazione dovrà invece essere comunicata per iscritto con immediatezza (anche a mezzo pec, fax/e-mail), entro le 48 (quarantotto) ore.

5. Le ditte/società che intendono proseguire l'attività di locazione/noleggior natanti da diporto a motore, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare semplice dichiarazione di prosiegua attività senza, qualora non siano avvenute modifiche, la documentazione di cui al precedente punto 1). Oltre il termine sopra indicato l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre *ex novo* la comunicazione di inizio attività, corredata da tutti i documenti previsti.
6. Per le imprese, società, centri subacquei già operanti in base alle disposizioni precedentemente vigenti, la nuova D.I.A. di cui al presente articolo deve essere presentata il giorno precedente alla ripresa dell'attività ovvero, qualora l'attività sia già in corso, quello di entrata in vigore del presente Regolamento.
7. I titolari di concessioni demaniali marittime destinate a strutture balneari che prevedono la locazione di natanti sono esentati dall'obbligo della comunicazione di cui al precedente comma 1.
8. Ogni variazione dei dati riportati nella dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto alla Capitaneria di porto di Gela.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE

Art. 4

(disposizioni relative all'esercizio dell'attività)

1. Chi esercita l'attività commerciale della locazione di natanti da diporto deve tenere un registro conforme all'**Allegato "D"** dove annotare gli estremi dei soggetti con i quali vengono stipulati contratti scritti che hanno per oggetto la locazione dei natanti da diporto. Il contratto di locazione è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
2. Il registro di cui al comma precedente dovrà avere le pagine numerate e vidimate dall'Autorità Marittima, compilato all'atto della decorrenza del contratto e comunque prima dell'uscita in mare, ed essere sempre reso disponibile per i controlli degli Organi di Polizia.
3. I natanti da diporto utilizzati per l'attività di locazione dovranno essere marcati con una targhetta identificativa, conforme all'**Allegato "H"**, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. Forma rettangolare e dimensioni non inferiore a cm 14(quattordici) per 7(sette);
 - b. Realizzato in materiale resistente (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dei dati riportati dovrà essere sostituito);
 - c. Posizionata in un luogo ben visibile del natante e fissata solidamente allo scafo in modo tale da non poter essere asportata ovvero danneggiata;
 - d. Deve riportare in caratteri leggibili e proporzionati i seguenti dati:
 - Denominazione identificativa del soggetto che esercita l'attività (coincidente con quello riportato nella D.I.A.);
 - Il numero identificativo assegnato al natante nell'elenco allegato alla D.I.A. seguito dalla lettera **L (locazione)**;

- In numero massimo delle persone trasportabili, ivi compreso l'equipaggio;
 - La dicitura "Circondario Marittimo di Gela".
4. La locazione dei natanti da diporto potrà avvenire solo nella fascia oraria che va dalle ore 08:30 alle ore 19:00, con obbligo di rientro al massimo entro le ore 19:00 e con condizioni meteo marine assicurate.

Art. 5

(ulteriori obblighi relativi alla locazione)

1. Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 4, deve:
- a. Provvedere a trascrivere, in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui all'art. 4 comma 1, le generalità del locatario (o conduttore) e gli altri dati richiesti;
 - b. Accertarsi, facendone menzione nel registro, dell'effettivo possesso in capo al conduttore della patente nautica, qualora prescritta, nonché, preliminarmente, fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante e mantenere disponibile, qualora la navigazione programmata lo renda necessario, il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona di interesse;
 - c. Consegnare al locatario, con l'unità, i documenti di bordo in originale o copia autenticata;
 - d. Spiegare in maniera esauriente al locatario il funzionamento del mezzo nautico affidato nonché il corretto utilizzo dei segnali di soccorso e delle dotazioni di bordo, se previsti, in ragione della navigazione da effettuare ed illustrarne le caratteristiche, con particolare riguardo al numero di persone trasportabili, anche in rapporto ad eventuali attrezzature subacquee imbarcate;
 - e. Far visionare al locatario le norme contenute nel presente dispositivo, nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare, le principali disposizioni, ordinanze, avvisi a carattere locale, avendo cura che una copia si trovi a bordo delle unità da locare, nonché di tutti i limiti di navigazione vigenti, ivi compresi quelli di velocità.
 - f. Tale attività informativa dovrà avere riscontro agli atti del locatore su apposita documentazione sottoscritta dal locatario/conduttore ed acclusa in copia al contratto di locazione
 - g. Far firmare al locatario, e consegnarne una copia, lo "Schema di Informazione sull'attività di locazione", conforme all'**Allegato "I"**;
 - h. Provvedere alla consegna di copia della comunicazione di inizio attività vistata da questa Capitaneria di porto che, unitamente alla polizza assicurativa nonché agli eventuali certificati di sicurezza previsti, dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia - Costiera o di altre forze di polizia.
 - i. Mantenersi immediatamente rintracciabile, ai recapiti telefonici indicati nella dichiarazione, dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro;
 - j. Tenere approntata un'idonea e dedicata unità di salvataggio a motore con salvagente anulare e cavo di rimorchio destinata esclusivamente per gli interventi di emergenza, in grado di prestare un tempestivo supporto ai mezzi locati (ivi compreso il loro eventuale recupero) ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate da utilizzare per il rientro dei natanti locati;
 - k. Dotare gli acquascooters di apposito congegno di spegnimento a distanza da

utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

- I. Informare immediatamente l'Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità locata rispetto al previsto orario di rientro.
2. Ai sensi del D.M. 29.07.2008 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, i natanti destinati alla locazione devono rispondere a quanto stabilito dall'allegato V al predetto Decreto.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO

Art. 6

(disposizioni relative all'esercizio dell'attività di noleggio)

1. Chi esercita l'attività commerciale del noleggio di natanti da diporto deve tenere un registro conforme all'**Allegato "E"** dove annotare gli estremi dei soggetti con i quali vengono stipulati contratti scritti che hanno per oggetto il noleggio dei natanti da diporto. Il contratto di noleggio è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
2. L'annotazione dei dati nei relativi registro dovrà essere contestuale alla decorrenza del contratto.
3. Il registro di cui al comma precedente dovrà avere le pagine numerate e vidimate dall'Autorità Marittima, compilato prima dell'uscita in mare ed essere sempre reso disponibile per i controlli degli Organi di Polizia.
4. I natanti da diporto utilizzati per l'attività di noleggio dovranno essere marcati con una targhetta identificativa, conforme all'**Allegato "H"**, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. Forma rettangolare e dimensioni non inferiore a cm 14(quattordici) per 7(sette);
 - b. Realizzato in materiale resistente (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dei dati riportati dovrà essere sostituito);
 - c. Posizionata in un luogo ben visibile del natante e fissata solidamente allo scafo in modo tale da non poter essere asportata ovvero danneggiata;
 - d. Deve riportare in caratteri leggibili e proporzionati i seguenti dati:
 - Denominazione identificativa del soggetto che esercita l'attività (coincidente con quello riportato nella D.I.A.);
 - Il numero identificativo assegnato al natante nell'elenco allegato alla D.I.A. seguito dalla lettera **N (noleggio)**;
 - In numero massimo delle persone trasportabili, ivi compreso l'equipaggio;
 - La dicitura "Circondario Marittimo di Gela".
5. Il noleggio dei natanti da diporto potrà avvenire durante tutto l'arco della giornata con condizioni meteo marine assicurate ed obbligo, in caso di impiego in ore notturne, di tenere a bordo cinture di salvataggio provviste di luce ad accensione automatica.
6. Il noleggiante deve tenere sempre approntata un'idonea e dedicata unità di salvataggio a motore con salvagente anulare e cavo di rimorchio in grado di prestare un tempestivo supporto ai mezzi noleggiati (ivi compreso il loro eventuale recupero) ed a tutte le persone

sugli stessi imbarcate.

Art. 7

(Ulteriori obblighi noleggio)

1. Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 6, deve:
 - a. Provvedere a trascrivere, in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui all'art. 6 comma 1, le generalità del noleggiatore (o utilizzatore) e gli altri dati richiesti;
 - b. Accertare che i natanti adibiti a noleggio dovranno essere condotti dal noleggiante stesso o da dipendente della ditta/società autorizzata in possesso di una delle patenti nautiche da diporto di cui al D.M. n. 146/2008 ovvero di adeguato titolo professionale per il diporto (D.M. 10 maggio 2005, n. 121 - *"Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto"*) o di idoneo titolo professionale marittimo previsto dal Codice della Navigazione;
 - c. Accertare che il numero delle persone trasportabili è quello previsto dall'art. 34 comma 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 nonché dall'art. 60 del D.M. n. 146 del 29 luglio 2008 per i natanti non omologati privi della marcatura CE;
 - d. Stipulare apposita polizza assicurativa estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - e. Informare immediatamente l'Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità noleggiata rispetto al previsto orario di rientro;
 - f. Mantenersi immediatamente rintracciabile, ai recapiti telefonici indicati nella dichiarazione, dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi noleggiati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro;
 - g. Comunicare via radio, alla partenza dall'ormeggio, il numero di persone a bordo e la destinazione.
2. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto a noleggio:
 - a. è obbligatorio il possesso della patente nautica prevista, conseguita da almeno un anno e certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio di bordo;
 - b. prima della partenza deve essere effettuata una comunicazione alla Capitaneria di porto di Gela - via radio - con la quale vengono confermate il numero delle persone a bordo e la destinazione;
 - c. qualora i natanti siano impiegati in ore notturne gli stessi devono essere dotati di cinture di salvataggio di cui al precedente art. 6 comma 4;
3. Il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio, prima della partenza dell'unità, dovrà fornire ogni utile indicazione alle persone imbarcate a bordo circa le modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure/precauzione da adottare in caso di emergenza.
4. Il noleggiante, inoltre, dovrà rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Titolo III, Sezione II, del Decreto n° 146/2008 sopra citato, recante il *"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto)"*, con particolare riferimento alle sotto indicate innovazioni introdotte:

1. **nuovo regime di visite** (iniziale, periodiche e occasionali) per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio (art. 80);
2. possesso della **dichiarazione di idoneità al noleggio** a cura degli organismi tecnici notificati (art. 81) a seguito del buon esito delle visite di cui al precedente punto per le unità sino a 24 metri;
3. possesso del **certificato di idoneità al noleggio** rilasciato dall'Autorità Marittima avente giurisdizione sul luogo in cui il natante staziona abitualmente (art. 82, comma 1, lett. b); tale certificato ha durata 3 anni (art. 83) e viene considerato documento di bordo in sostituzione del certificato di sicurezza; (art. 82, comma 2);
4. l'individuazione dei **mezzi di salvataggio nonché delle dotazioni di sicurezza minime** che devono essere tenute a bordo in relazione, non soltanto alla navigazione effettivamente svolta ma anche in relazione alla dichiarazione di effettuare la navigazione in acque interne od in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa (art. 88 ed Allegati VIII, IX e X).
5. Ai sensi del D.M. 29.07.2008 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza i natanti destinati al noleggio, devono rispondere a quanto stabilito dagli allegati V e X della sopracitata norma, per il trasporto fino a **12** passeggeri escluso l'equipaggio.

Art. 8

(obblighi generali)

1. E' fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente Regolamento di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.
2. Qualora le località dove si intendono svolgere le attività di locazione/noleggio natanti da diporto a motore, disciplinate nella presente Ordinanza, siano esterne ad un punto di approdo, è fatto obbligo alle società/ditte di predisporre appositi corridoi di lancio, previa concessione/autorizzazione dell'Ente competente, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Compartimento Marittimo di Gela.
3. Le attività disciplinate nella presente Ordinanza possono essere effettuate solo in condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Le medesime attività sono pertanto vietate in presenza di condizioni meteo marine avverse. Per le attività di locazione e noleggio, è responsabilità dell'esercente segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario ovvero al noleggiatore, sospendendo le medesime attività.
4. Il contratto di locazione/noleggio dei natanti da diporto a motore per le finalità descritte deve essere stipulato per iscritto, numerato progressivamente e deve riportare l'indicazione della data/durata dello stesso, della navigazione pattuita (per il solo noleggio), delle parti contraenti, del prezzo della locazione/noleggio. Il contratto di locazione dovrà riportare espressamente l'indicazione della responsabilità in capo al locatario dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alla manovra. Nel contratto di locazione dovranno essere indicati altresì gli estremi della patente nautica del conduttore, quando prevista, anche se coincidente con il locatario. Originale o copia conforme dello stesso contratto deve essere tenuta a bordo per l'esibizione in caso di

eventuali controlli da parte delle Autorità competenti.

5. E' fatto divieto di far decorrere l'obbligazione/efficacia del contratto di locazione/noleggio da un luogo diverso da quello di abituale stazionamento dei natanti da diporto. Per luogo di abituale stazionamento, che può identificarsi in una spiaggia in concessione, in un pontile galleggiante in concessione, ovvero in un ambito portuale per quelle unità ormeggiate su campi boe in concessione antistanti il porto, si intende quello dichiarato all'impresa nella documentazione esibita/da esibire alla Capitaneria di porto di Gela e che deve quindi coincidere con il luogo indicato nell'autorizzazione all'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav., ovvero nella concessione demaniale marittima eventualmente in possesso.
6. Durante la decorrenza temporale di un contratto di noleggio è vietato mettere a disposizione/stipulare un distinto contratto per lo stesso natante con un altro soggetto.
7. Per il numero delle persone trasportabili si rinvia a quanto stabilito dall'art. 60 del Decreto 146/2008, citato nella premessa, fermo restando che ai natanti da diporto adibiti al noleggio, per il trasporto di un numero di passeggeri superiore a 12 si applicano le norme specifiche in materia a mente dell'art 78 del succitato decreto.
Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio, indipendentemente dal numero di persone trasportabili in relazione alla certificazione di omologazione posseduta nonché alle dotazioni di salvataggio effettivamente presenti a bordo, potranno trasportare al **massimo 12 passeggeri**.
8. Il locatore dovrà rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica, ovvero alle persone che siano ritenute non idonee alla conduzione del mezzo.
9. Il conduttore/locatario dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all'obbligo di rientro a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, successivo all'inizio della locazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

Art. 9

(disposizioni relative all'esercizio dell'attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo)

1. I Centri di immersione subacquea che utilizzano i natanti da diporto come unità di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono tenere un registro conforme all'**Allegato "F"** dove annotare gli estremi dei soggetti che intendono effettuare le immersioni subacquee.
2. Il registro di cui al comma precedente dovrà avere le pagine numerate e vidimate dall'Autorità Marittima, compilato prima dell'uscita in mare ed essere sempre reso disponibile per i controlli degli Organi di Polizia.
3. I natanti da diporto utilizzati come unità di appoggio alle immersioni subacquee dovranno essere marcati con una targhetta identificativa, conforme all'**Allegato "H"**, aventi le seguenti

caratteristiche:

- a. Forma rettangolare e dimensioni non inferiore a cm 14(quattordici) per 7(sette);
- b. Realizzato in materiale resistente (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dei dati riportati dovrà essere sostituito);
- c. Posizionata in un luogo ben visibile del natante e fissata solidamente allo scafo in modo tale da non poter essere asportata ovvero danneggiata;
- d. Deve riportare in caratteri leggibili e proporzionati i seguenti dati:
 - Denominazione identificativa del soggetto che esercita l'attività (coincidente con quello riportato nella D.I.A.);
 - Il numero identificativo assegnato al natante nell'elenco allegato alla D.I.A. seguito dalla lettera **SUB (immersioni subacquee)**;
 - In numero massimo delle persone trasportabili, ivi compreso l'equipaggio;
 - La dicitura "Circondario Marittimo di Gela".

Art. 10

(ulteriori obblighi per le immersioni subacquee)

1. I Centri di immersione e di addestramento subacqueo che utilizzano natanti da diporto come unità di appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 9, devono:
 - a. Provvedere a trascrivere, in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui all'art. 9 comma 1, le generalità dei subacquei imbarcati e del comandante dell'unità e gli altri dati richiesti;
 - b. Per la conduzione/comando dei natanti di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) è sempre obbligatorio il possesso di una delle patenti nautiche da diporto di cui al D.M. n. 146/2008, in relazione alla navigazione effettuata;
 - c. Per quanto riguarda le certificazioni di sicurezza di cui al D.M. n. 146/2008 i natanti da diporto utilizzati per appoggio subacquei devono essere in possesso del certificato di sicurezza previsto dall'art. 50 del Decreto in parola;
 - d. Informare immediatamente l'Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità rispetto al previsto orario di rientro.
2. I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati dall'allegato V al Decreto 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del medesimo decreto.

CAPO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA

Art. 11

(locazione dei natanti da spiaggia)

1. Chi esercita l'attività commerciale della locazione dei natanti da spiaggia deve tenere un

registro conforme all'**Allegato "G"** in cui dovrà riportare obbligatoriamente almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, nonché eventuale recapito telefonico, oltre all'indicazione del numero totale delle persone e la durata della locazione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli organi preposti al controllo;

2. il registro di cui al comma precedente dovrà avere le pagine numerate e vidimate dall'Autorità Marittima, compilato prima dell'uscita in mare ed essere sempre reso disponibile per i controlli degli Organi di Polizia.
3. la locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne e condizione meteo marine assicurate. Pertanto, è responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
4. la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n°146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base ai criteri stabiliti nella seguente tabella:

lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	<u>3 persone</u>
lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino 4,50 metri	<u>4 persone</u>
lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00	<u>5 persone</u>
lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 a fino a mt. 7,50	<u>6 persone</u>
lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50	<u>7 persone</u>
lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50	<u>9 persone</u>
N.B. In caso di imbarco di attrezzature da sub, il numero di persone trasportabili è ridotto di una unità ogni 75 kg. di peso	

5. per i natanti omologati prodotti in serie, il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla `targhetta del costruttore");
6. i natanti da spiaggia possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni;
7. gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo (**es. Ditta ROSSI/01**);
8. il locatore, qualora non sia munito del Brevetto di Assistente ai Bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possenga tale requisito;
9. il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio, anche a motore, con salvagente anulare e cavo di rimorchio destinata esclusivamente per interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati in caso di pericolo o di peggioramento delle condizioni meteomarine. Tale unità di salvataggio non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per soccorso. Quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore è/diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.

10. I conduttori delle tavole a vela ed unità similari devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale munito di marcatura CE, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Gli altri natanti dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.
11. il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo;
12. è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima locale e competente per territorio;
13. la navigazione di tali natanti è sempre vietata oltre i 500 metri dalla costa. Oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata;
14. è fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.

CAPO VI

DISPOSIZIONI INERENTI ALL'OBBLIGO DI PATENTE NAUTICA, NORME INDIVIDUALI DICOMPORTAMENTO DURANTE LA NAVIGAZIONE - LIMITI E DIVIETI

Art. 12 (patente nautica)

L'obbligo della patente nautica è previsto per:

1. la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, se effettuata con moto d'acqua e similari;
2. la locazione dei natanti con motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

Per la locazione dei natanti con motore con una cilindrata pari o inferiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV, il locatore deve invece verificare che il conducente abbia compiuto il 16° anno di età.

E' obbligo del locatore accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica in corso di validità. Lo stesso è tenuto ad informare il locatario/conduttore che non può effettuare una navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa se sprovvisto di patente nautica.

Art. 13

(navigazione all'interno dei porti, nelle rade e nelle altre zone di mare del Circondario Marittimo, limiti, divieti, norme generali di comportamento)

Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo e/o Ordinanza di sicurezza balneare vigente per il periodo estivo, ogni unità da diporto che naviga in ambito portuale deve usare la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo e comunque, di norma, non superiore ai 3 (tre) nodi.

Nella fascia di mare entro i 1000 (mille) metri di distanza dalla costa, durante la stagione balneare, è stabilito il limite di velocità di 10 nodi per tutte le unità da diporto, che altresì devono navigare con scafo in dislocamento.

Il conduttore di qualsiasi unità da diporto deve prestare la massima attenzione alla navigazione e porre in essere tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare incidenti e di arrecare danno a persone, cose e all'ambiente marino.

In ogni caso la conduzione delle unità da diporto deve avvenire nel rispetto dei principi di prudenza, perizia e responsabilità.

Il mancato utilizzo altrui di dispositivi di segnalazione o di norme di precedenza non esime dalla responsabilità il conduttore che abbia tenuto un comportamento riconducibile a negligenza, imperizia o imprudenza.

Il conduttore deve intraprendere la navigazione a seguito di un prudente apprezzamento:

- a) delle condizione meteo-marine in atto e previste in relazione alla tipologia ed all'impiego dell'unità,
- b) della distanza da percorrere in relazione al consumo dei carbolubrificanti e dell'autonomia del motore.

Art. 14

(Ulteriori limiti nel Circondario Marittimo di Gela)

L'attività di locazione e noleggio nelle aree antistanti gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate gestite da enti pubblici o privati, può essere svolta solo dai titolari delle stesse strutture. Nel Porto isola di Gela è vietata ogni forma di locazione, noleggio e circolazione di qualsiasi unità da diporto.

Nel tratto di litorale compreso tra il Porto Isola di Gela ed il braccio di Levante del Porto Rifugio di Gela è vietata la locazione o il noleggio dei natanti, a parte pedalo', jole, pattini e similari, nell'ambito di strutture balneari; in tale caso la circolazione è consentita soltanto negli specchi acquei prospicienti la struttura balneare.

Le attività di cui alla presente Ordinanza possono essere esercitate con condizioni di tempo e mare assicurate favorevoli, con l'obbligo da parte del locatore/noleggiatore di non intraprendere o sospendere immediatamente l'attività nel caso di peggioramento, anche preannunciato, delle condizioni meteo marine.

Vigono le limitazioni di navigazione e distanza da costa stabilite dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare, oltre a quelle previste dalla normativa vigente

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per le imprese, società, centri subacquei già operanti in base alle disposizioni precedentemente vigenti, la nuova D.I.A. di cui all'art. 3 deve essere presentata il giorno precedente alla ripresa dell'attività ovvero, qualora l'attività sia già in corso, quello di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni previste nel Codice della Nautica da Diporto, dal relativo regolamento di esecuzione e dalle altre norme speciali, riguardanti l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto ovvero dei natanti da diporto in genere.
3. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data odierna abrogando l'Ordinanza n. 24 del 30.05.2008 ed ogni disposizione difforme o con essa in contrasto.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art. 16

(Sanzioni)

I contravventori, ove il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 e ss.mm.ii. e saranno ritenuti responsabili di ogni evenienza che possa derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Gela, lì 20/05/2022

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe DONATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Allegato "A" all'Ordinanza

n. 04/2022

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'
LOCAZIONE - NOLEGGIO – APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE DA PARTE DEI CENTRI DI
IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

Il sottoscritto _____ Cognome e Nome _____ C.F. _____
- recapito telefonico _____ - in qualità di titolare della ditta individuale/rappresentante legale
della ditta/società _____ Ditta o ragione sociale e tipo di
società _____
C.F./P.IVA _____ iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese della CCIAA di
_____ Comune _____ (_prov_) per l'esercizio dell'attività di **locazione/noleggio/appoggio**
alle immersioni subacquee¹ avente sede legale in _____ Comune _____ (_prov_) via/p.zza
_____, n. _____ in base a quanto previsto dall'Ordinanza n. 04/2022
della Capitaneria di porto di Gela e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 214/1990 e ss. mm. ed ii.,
consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2001

DICHIARA

1. Di voler iniziare/proseguire¹ per l'anno _____, a partire dal giorno ____/____/_____ l'attività di **locazione/noleggio/appoggio alle immersioni subacquee**¹ nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela, utilizzando le unità ed il personale di cui **all'Allegato B**, con la seguente denominazione identificativa _____ Nome della società _____;
2. Che i dati indicati, inclusi quelli indicati nell'annesso alla presente, sono veritieri e corrispondono all'eventuale documentazione ufficiale esistente;
3. Che le unità di cui all'Allegato B, compresi i relativi apparati e dotazioni, sono in regola con tutte le disposizioni normative loro applicabili ed in possesso delle certificazioni e dotazioni di sicurezza prescritte dalle vigenti disposizioni nonché dalle Ordinanze della competente Autorità Marittima;
4. Di essere in possesso di tutte le altre autorizzazioni, nulla-osta e simili previsti per l'esercizio dell'attività in oggetto;
5. Che comunicherà preventivamente, con analoghe modalità, ogni variazione relativa ad uno dei dati indicati nella presente dichiarazione;
6. Che i natanti di cui all'Allegato B sono regolarmente assicurati per la responsabilità civile verso terzi;
7. Di manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità ed azione per danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto della presente comunicazione;
8. Di essere consapevole che, oltre alle sanzioni previste in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, oppure di grave o ripetuta inosservanza delle disposizioni sopra menzionate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di vietare la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oggetto della presente dichiarazione.

_____, lì _____

IL DICHIARANTE

VISTO:
AUTORITA' MARITTIMA

¹ Cancellare la dicitura che non interessa

Allegato "B" all'Ordinanza
n. 04/2022

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N°445/200 ED S.M.I. IN RELAZIONE
ALL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE / NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO / NATANTI UTILIZZATI
DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI
SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO E RICREATIVO**

**DA COMPILARE IN DUPLICE ORIGINALE PER CIASCUN NATANTE E CONSERVARE A BORDO IN
ORIGINALE O COPIA CONFORME**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ a _____ residente a _____ in Via _____
_____ C. F. _____ in
qualità di _____ legale _____ Rappresentante/procuratore _____ della _____ Ditta/Società
_____ con sede in _____
_____ ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, consapevole che la dichiarazione mendace
e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato T.U. è punita dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), con riferimento alla presente dichiarazione di
inizio/svolgimento di attività di locazione/noleggio/ appoggio alle immersioni subacquee per fini
ricreativi e per usi turistici locali, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

QUADRO A	<i>Generalità della Ditta/Società</i>							
	<i>Denominazione Ditta/Società</i>							
	<i>Con sede a</i>				<i>in Via</i>			
	<i>Telefono/cellulare/mail</i>							
	<i>C. F. P.IVA</i>							
	<i>Referente per l'attività di noleggio/Locazione è il Sig.</i>							
	<i>Residente a</i>				<i>in Via</i>			
	<i>Tel.</i>		<i>cellulare</i>		<i>fax</i>			
	<i>Per la Ditta/Società avente sede all'estero</i>							
	<i>La</i>	<i>Ditta/Società</i>	<i>estera</i>	<i>elegge</i>	<i>domicilio</i>	<i>in</i>	<i>Italia</i>	<i>presso</i>
	<i>Indirizzo</i>							
<i>Telefono \cellulare \e-mail</i>								

QUADRO B	Requisiti della Ditta/Società			
	La Ditta/Società			
	Esercita l'attività di locazione/noleggio/locazione e noleggio/appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo			
	Imprese presso la Camera di Commercio per l'Industria. l'Artigianato. l'Agricoltura di _____ al numero _____ con numero REA _____.			
	il legale rappresentante/procuratore è il Sig. _____ nato a _____			
	il _____ e _____ residente _____			
in _____ via _____ n. _____ tel. _____ cell. _____				
QUADRO C	Natante da diporto utilizzato per l'esercizio dell'attività di: ☐ locazione, ☐ noleggio, ☐ locazione e noleggio, ☐ appoggio alle immersioni subacquee Il sotto indicato natante da diporto, di cui si allega la foto datata e firmata sul retro e che viene unita alla presente comunicazione, costituendone parte integrante, verrà utilizzato per l'esercizio dell'attività ☐ Locazione ☐ Noleggio; ☐ Locazione e noleggio; ☐ appoggio alle immersioni subacquee - per fini ricreativi e per usi turistici locali ed è contrassegnato con il numero progressivo indicato a margine del prospetto:			
	NOME DITTA/ NUMERO PROGRESSIVO DEL NATANTE	TIPO NATANTE, COSTRUTTORE, POTENZA MOTORE, ESTREMI CERTIFICATO IDONEITÀ AL NOLEGGIO	DIMENSIONI Lunghezza ft. Larghezza ft.	Qualora provenisse da altri pubblici registri navali indicare relativa sigla e numero d'iscrizione nonché data di cancellazione da quel registro
	Il natante è: ☐ In proprietà alla Ditta/Società ☐ In Leasing ☐ Altro (specificare): _____			
	Il luogo abituale di stazionamento del natante sopra descritto, utilizzato per lo svolgimento dell'attività di noleggio e/o locazione e che coincide con quello di cui all'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 cod., ovvero alla concessione demaniale marittima in possesso, è nel Comune di _____, località _____			

(SOLO NEL CASO DI NOLEGGIO ED ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE)

I natanti sopraindicati, saranno condotti dal sottoelencato personale dipendente o dallo stesso titolare

001	COGNOME _____ NOME _____
	C.F. _____
	NATO A: _____ () – IL ____/____/____
	RESIDENTE IN _____ VIA _____ N° _____
	PATENTE NAUTICA: ABIL. N° _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____
	CAT: ☐ A<12 ☐ A>12 ☐ B ☐ C ☐ TITOLO PROFESS. DIP.: _____

002	COGNOME _____ NOME _____
	C.F. _____
	NATO A: _____ () – IL ____/____/____
	RESIDENTE IN _____ VIA _____ N° _____
	PATENTE NAUTICA: ABIL. N° _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____
	CAT: ☐ A<12 ☐ A>12 ☐ B ☐ C ☐ TITOLO PROFESS. DIP.: _____

Allegare fotocopia della seguente documentazione:

1. copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione delle attività esercitate di locazione natanti/noleggio natanti/ natanti utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo;
3. copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi;
4. copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità;
5. copia del certificato di uso motore/dichiarazione di potenza;
6. copia di un documento di identità, in regolare corso di validità dei conduttori impiegati, copia della patente nautica, ovvero copia del Brevetto di Assistente ai Bagnanti rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (SNS), dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), dalla Federazione Italiana di salvamento Acquatico (FISA), nonché l'iscrizione alla gente di Mare di prima o terza categoria.
7. certificato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF;
8. copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all' elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88 all. XI.

_____, lì _____

II DICHIARANTE

VISTO:
AUTORITA' MARITTIMA

DICHIARAZIONE UNITA' DEDICATA AL SALVATAGGIO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
C.F. _____ in qualità di legale
Rappresentante/procuratore della Ditta/Società _____ con sede in _____
_____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n° 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato
T.U. è punita dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), con
riferimento alla presente dichiarazione di inizio/svolgimento di attività di locazione/noleggio di
natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali, sotto la propria responsabilità
dichiara

Unità da diporto dedicata al salvataggio			
La sotto indicata unità da diporto, di cui si allega la foto datata e firmata sul retro e che viene unita alla presente comunicazione, costituendone parte integrante, verrà dedicata esclusivamente al salvataggio:			
NOME DITTA	TIPO UNITA'	COSTRUTTORE, POTENZA MOTORE	DIMENSIONI LUNGHEZZA F.T. LARGHEZZA F.T.
L'unità è: ☐ In proprietà alla Ditta/Società ☐ In Leasing ☐ Altro (specificare): _____ Il luogo abituale di stazionamento dell'unità sopra descritta è nel Comune di _____, località _____			

_____, lì _____

IL DICHIARANTE

VISTO:
AUTORITA' MARITTIMA



Allegato "D" all'Ordinanza

n. 04/2022



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Capitaneria di porto di Gela

REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROGRESSIVO	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITA' LOCATARIO	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO	ESTREMI PATENTE CONDUTTORE	GENERALITA' CONDUTTORE	NUMERO PASSEGGERI		ORARIO E LUOGO INIZIO/FINE DEL CONTRATTO	
								ADULTI	MINORI	INIZIO	FINE

VISTO:

_____, li _____

AUTORITÀ MARITTIMA



Allegato “E” all’Ordinanza

n. 04/2022



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto di Gela

REGISTRO PER ATTIVITA’ DI NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROGRESSIVO	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITA' LOCATARIO	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO	ESTREMI PATENTE CONDUTTORE	GENERALITA' CONDUTTORE	NUMERO PASSEGGERI		ORARIO E LUOGO INIZIO/FINE DEL CONTRATTO		NOLO PAGATO
								ADULTI	MINORI	INIZIO	FINE	

_____, li _____

VISTO:

AUTORITÀ MARITTIMA



Allegato “F” all’Ordinanza

n. 04/2022



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Capitaneria di porto di Gela

REGISTRO PER ATTIVITA' CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE
A SCOPO SPORTIVO E RICREATIVO EFFETTUATE CON NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROGRESSIVO	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITA' SUB	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO SUB	RECAPITO TELEFONICO SUB	GENERALITA' CONDUTTORE	ESTREMI PATENTE CONDUTTORE	ORARIO E LUOGO INIZIO/FINE ATTIVITA' DI APPOGGIO	
								INIZIO	FINE

_____, lì _____

VISTO:

AUTORITÀ MARITTIMA



Allegato "G" all'Ordinanza

n. 04/2022



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Capitaneria di porto di Gela

REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA

NUMERO PROGRESSIVO	DATA	TIPOLOGIA MEZZO	GENERALITA' LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO	NUMERO PASSEGGERI		ORARIO	
					ADULTI	MINORI	CONSEGNA	RICONSEGNA

_____, li _____

VISTO:

AUTORITÀ MARITTIMA



TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A LOCAZIONE/NOLEGGIO/APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE

14 CM	
_____ Denominazione identificativa _____	
N. __ L/N/SUB (n. del natante e tipologia di attività)	
PERSONE TRASPORTABILI – N. MAX (COMPRESO L'EQUIPAGGIO)	
CIRCONDARIO MARITTIMO DI GELA	

7 CM



SCHEMA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE

Il sottoscritto _____ nato
a _____ prov.(____) il _____ e residente
a _____ prov.(____) in
via _____ n° _____ intendendo aderire alla proposta di locazione di un natante da
diporto come segue:

(ID NATANTE)	TIPO DI NATANTE: ☐ A Motore ☐ Vela ☐ Vela con motore ☐ Altro Marca _____ Modello _____
	OMOL. CE: Si/No ¹ _____ LFT mt: _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____
	CERT. IDONEITA' AL NOLEGGIO/CERT. DI SIC. : Si/No ¹ N° _____ del ____/____/____ ril. da _____
	MOTORI: N° _____ Marca/mod. _____ Pot. Max appl. (Kw) _____
	MATR. N° _____ MATR. N° _____ MATR. N° _____
	ASSIC. R.C.: Soc: _____ Polizza n°: _____ Scad: ____/____/____

DICHIARO

- di aver preso visione e ricevuta copia dell'Ordinanza n. 08/2018, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente, dell'Ordinanza di interdizione dei tratti di costa e degli specchi acquei ricadenti nei Comuni di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gela, che disciplinano a livello locale l'esercizio del diporto nautico ed, in particolare, per quanto concerne le unità a motore, di essere a conoscenza:
 - che lo specchio acqueo di 300 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, durante la stagione estiva, è riservata esclusivamente alla balneazione e conseguentemente interdetta alle unità a motore;
 - che l'atterraggio e la partenza delle unità a motore deve avvenire utilizzando i previsti corridoi di uscita alla velocità prescritta (non superiore a 3 nodi);
- di aver ricevuto copia della tabella "B" riportante le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. n. 146/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- di intendere effettuare una navigazione entro _____ miglia dalla costa in relazione alla quale ricevo dal locatore le dotazioni di sicurezza descritte nella sopracitata tabella;
- di essere/di non essere (barrare la voce che non interessa) in possesso di patente nautica n° _____ rilasciata da _____ in data _____;
- che in caso di necessità, durante lo svolgimento dell'attività di locazione sono disponibili i seguenti numeri di telefonia cellulare: _____;
- estremi di un documento d'identità in corso di validità: _____;
- di saper nuotare e vogare.

_____, lì _____

IL LOCATARIO/CONDUTTORE

IL LOCATORE
